

Oggetto: REVERSE CHARGE, CELLULARI E PERSONAL COMPUTER

A far data dal 1° aprile 2011, alla cessione di telefoni cellulari e di componenti dei *personal computer* (microprocessori) si applicherà il meccanismo del *reverse charge* (di cui all'art.17, co.6, del DPR n.633/72), quindi il soggetto tenuto al versamento dell'Iva per effetto dell'inversione contabile sarà l'acquirente.


Tale previsione, inizialmente rivolta sia al commercio all'ingrosso che a quello al dettaglio, è stata oggetto di una recente interpretazione della Agenzia delle Entrate, C.M. n.59 del 23 dicembre 2010. L'intervento si è reso necessario per garantire che la norma non si prestasse a frodi: il rischio era che, approfittando dell'inversione contabile, qualsiasi persona, non soggetto passivo d'imposta, potesse recarsi in un negozio, usare una partita Iva di altri ed acquistare di fatto con uno sconto del 20%.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che il *reverse charge*, nella vendita dei telefoni cellulari e personal computer, si applicherà fino alla "fase distributiva che precede il dettaglio".

Questo permetterà a coloro che si rivolgono per l'acquisto di tali beni ad un negozio al dettaglio di vedersi applicata la normale procedura, ovvero fattura di acquisto con Iva.

Sarà quindi ancora possibile, tenendo sempre presente i limiti previsti dalla norma fiscale, applicare la detrazione dell'Iva in acquisto.

In sintesi:



Per completezza segnaliamo che la citata circolare chiarisce poi che il meccanismo del *reverse charge* non si rende applicabile nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo d'imposta che opera nel regime dei minimi e che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo dell'inversione contabile si applicano le sanzioni previste dal co.9-*bis* dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.